

CODICE ANTICORRUZIONE



**Approvato il 24 – giugno - 2013
Con delibera del Consiglio di Amministrazione di Gruppo Bioimpianti S.r.l.**

INDICE

PARTE A	ASPETTI GENERALI	4
A.1.	INTRODUZIONE	4
A.2.	PRINCIPI GENERALI	5
A.3.	SCOPO	5
A.4.	POLICY	6
PARTE B	NORME COMPORTAMENTALI	10
B.1.	TANGENTI	10
B.2.	REGALI OMAGGI E BENEFICI	10
B.3	CONTRIBUTI POLITICI	13
B.4	CONTRIBUTI DONAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	14
B.5	FACILITAZIONI	17
B.6	SERVIZI FORNITI A ENTI PUBBLICI	17
B.7	INCARICHI PROFESSIONALI	18
B.8	BORSE DI STUDIO	20
B.9	CONSULENTI COMMERCIALI E AGENTI	20
B.10	SPONSORIZZAZIONE, FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI PRODOTTI	22
B.11	PARTECIPAZIONE E SUPPORTO AD EVENTI TENUTI DA TERZI	23
B.12	SELEZIONE DEL PERSONALE	24
B.13	ACQUISIZIONI E CESSIONI	24
B.14	PROCEDURE CONTABILI	25



PARTE C	SISTEMA SANZIONATORIO	26
C.1.	SISTEMA SANZIONATORIO	26
PARTE D	MODALITA' ATTUATIVE	27
D.1	COMPITI DEL C. D. A. DI GRUPPO BIOIMPIANTI	27
D.2	COMPITI DELL'O. D. V. DI GRUPPO BIOIMPIANTI	27
D.3	COMUNICAZIONE	28
D.4	SEGNALAZIONI	28
D.5	VIOLAZIONI DEL CODICE ANTICORRUZIONE	29

PARTE A ASPETTI GENERALI

A.1. INTRODUZIONE

La corruzione è un ostacolo intollerabile all'efficienza del business e alla leale concorrenza.

L'integrità etica, il pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti e la correttezza sono un dovere costante di tutte le persone di GRUPPO BIOIMPIANTI.

Quasi tutti i Paesi hanno leggi che proibiscono la corruzione dei propri Pubblici Ufficiali e molti altri hanno leggi che considerano reato la corruzione di Pubblici Ufficiali di altri Paesi. Molti Paesi hanno inoltre leggi che proibiscono anche la corruzione tra privati.

Le leggi anti-corruzione proibiscono: i pagamenti effettuati sia direttamente sia indirettamente – inclusi quei pagamenti effettuati a chiunque con la consapevolezza che quel pagamento sarà condiviso con un Pubblico Ufficiale o con un privato – così come le offerte o promesse di un pagamento o altra utilità a fini corruttivi a Pubblici Ufficiali o privati. In base a tali leggi GRUPPO BIOIMPIANTI può essere ritenuta responsabile per azioni effettuate da chi agisca per conto della società in relazione alle attività d'impresa.

Le leggi anti-corruzione richiedono a GRUPPO BIOIMPIANTI di dotarsi e tenere libri, registri e scritture contabili che, con ragionevole dettaglio, riflettano accuratamente e correttamente le operazioni, le spese (anche se non "significative" sotto il profilo contabile), le acquisizioni e cessioni dei beni, inoltre va sottolineato che comunque, le inesattezze nell'attività di reportistica dei pagamenti ancorché senza scopi corruttivi costituiscono violazioni. False registrazioni possono provocare responsabilità fiscali e legali di altro tipo.

Negli ultimi anni l'applicazione delle leggi anti-corruzione è diventata più frequente e le sanzioni sono diventate significativamente più severe. Le persone giuridiche che le violano possono incorrere in notevoli sanzioni pecuniarie e le persone fisiche possono essere condannate a pene detentive o subire sanzioni di altro tipo. Da tali violazioni possono derivare anche altre conseguenze previste dalla legge, quali l'interdizione dal contrattare con enti pubblici, la confisca del profitto del reato o richieste di risarcimento danni. Fatto ancora di maggiore importanza è che la reputazione della società potrebbe essere gravemente danneggiata.



Infine poiché GRUPPO BIOIMPIANTI ha la sua sede legale ed operativa in Italia, è soggetta alla legge italiana e, in particolare, alle previsioni del Decreto Legislativo 231/2001, ambito oggettivo in cui si inserisce il presente documento.

In ultima analisi quindi, quanto prescritto nel presente codice integra il “*Modello Organizzativo ex dlgs 231*” ed il relativo “*Codice Etico*” ma non ne è in alcun modo sostitutivo ancorché di parti ridondanti.

A.2. PRINCIPI GENERALI

Uno dei fattori chiave della reputazione di GRUPPO BIOIMPIANTI è la capacità di svolgere il proprio business con lealtà, correttezza, trasparenza, onestà e integrità, e nel rispetto delle leggi, regolamenti, standard e linee guida sia nazionali sia internazionali.

GRUPPO BIOIMPIANTI è impegnata a rispettare il proprio Codice Etico ed in ragione di ciò, chiede al proprio personale onestà, trasparenza e correttezza nello svolgimento delle attività lavorative. Gli stessi impegni sono richiesti a tutti gli altri stakeholder, ossia gli individui, i gruppi e le istituzioni che contribuiscono alla realizzazione della sua missione o che sono coinvolti dalle attività per il suo perseguimento.

In osservanza al principio in base al quale “le imprese si impegnano a contrastare la corruzione in ogni sua forma, incluse l’estorsione e le tangenti”, GRUPPO BIOIMPIANTI:

rifiuta la corruzione in tutte le sue forme dirette e indirette.

A.3. SCOPO

Il presente Codice è stato esaminato ed approvato dal Consiglio di Amministrazione di GRUPPO BIOIMPIANTI Srl e la sua adozione e attuazione è obbligatoria per GRUPPO BIOIMPIANTI.

Il presente Codice è adottato allo scopo di fornire un quadro sistematico di riferimento degli strumenti normativi interni in materia di anti-corruzione, che qualificano come illegale, per il Personale, per i Business Partner (Agenti, Consulenti ecc...) e per chiunque effettui attività a favore o per conto di GRUPPO BIOIMPIANTI, l'offerta, il pagamento o l'accettazione, in via diretta o indiretta, di denaro o di altre utilità, allo scopo di ottenere o mantenere un affare o assicurarsi un ingiusto vantaggio in relazione alle attività d'impresa. Questo Codice si ispira ai principi deontologici e di comportamento previsti nel Codice Etico di GRUPPO BIOIMPIANTI e mira a fornire a tutto il Personale ed a tutti coloro che operano a favore o per conto dell'azienda, i principi e le regole da seguire per garantire la compliance alle leggi anti-corruzione.

A.4. POLICY

In linea con il I Codice Etico, GRUPPO BIOIMPIANTI proibisce la corruzione senza alcuna eccezione.

Nel dettaglio, GRUPPO BIOIMPIANTI vieta di:

- offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico o altra utilità a un Pubblico Ufficiale o un privato (Corruzione Attiva);
- accettare la richiesta da, o sollecitazioni da, o autorizzare qualcuno ad accettare o sollecitare, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico o altra utilità da un Pubblico Ufficiale o un privato (Corruzione Passiva);

quando l'intenzione sia:

- indurre un Pubblico Ufficiale o un privato, a svolgere in maniera impropria qualsiasi funzione di natura pubblica, o qualsiasi attività associata a un business o ricompensarlo per averla svolta;
- influenzare un atto ufficiale (o un'omissione) da parte di un Pubblico Ufficiale o qualsiasi decisione in violazione di un dovere d'ufficio;
- assicurarsi o mantenere un business o un ingiusto vantaggio in relazione alle attività d'impresa;
- violare le leggi applicabili.

La condotta proibita include l'offerta a, o la ricezione da parte di, personale GRUPPO BIOIMPIANTI (corruzione diretta) o da parte di chiunque agisca per conto della società, (corruzione indiretta) di un vantaggio economico o altra utilità in relazione alle attività d'impresa.

Il presente divieto non è limitato ai pagamenti in contanti, e include, a fini corruttivi:

- ✚ omaggi;
- ✚ spese di attenzione verso terzi, ospitalità, viaggi, pasti e trasporti;
- ✚ contributi in natura, come ad esempio le sponsorizzazioni;
- ✚ attività commerciali, posti di lavoro o opportunità d'investimento;
- ✚ informazioni riservate che potrebbero essere usate per commerciare in titoli e prodotti regolati;
- ✚ sconti o crediti personali;
- ✚ Facilitation Payment ossia pagamenti non ufficiali effettuati a favore di un Pubblico Ufficiale, allo scopo di velocizzare, favorire o assicurare l'effettuazione di un'attività di routine o attività prevista nell'ambito dei propri doveri da parte di Pubblici Ufficiali. Spesso denominati anche pagamenti volti a "velocizzare" o "ungere".;
- ✚ assistenza o supporto ai Familiari;
- ✚ altri vantaggi o altre utilità.

GRUPPO BIOIMPIANTI proibisce ogni forma di corruzione, incluse ma non limitatamente a quelle sopra descritte, a favore di chiunque.

Una persona soggetta al presente Codice sarà ritenuta "consapevole" che il pagamento o altra utilità andrà a beneficio di un Pubblico Ufficiale o di un privato o dei suoi Familiari o delle persone da lui indicate, se costui ha agito ignorando consapevolmente i segnali di allarme o i motivi di sospetto ovvero se ha agito con grave negligenza, ad esempio omettendo di condurre un adeguato livello di due diligence secondo le circostanze.

Il rispetto delle Leggi anti-corruzione e del presente Codice è obbligatorio per tutto il Personale GRUPPO BIOIMPIANTI, e per tutti i Business Partner intesi come ogni soggetto che agisce per conto o/e per nome di GRUPPO BIOIMPIANTI, che è probabile che abbia un contatto rilevante con un Pubblico Ufficiale nello svolgimento del suo incarico per conto o/e per nome di GRUPPO BIOIMPIANTI, (ad esempio Joint Venture, Agenti, Intermediari, Consulenti, Distributori, Dealer, Franchisee, ecc).

Di conseguenza:

- Uno.** Tutti i rapporti di GRUPPO BIOIMPIANTI con, o riferiti a, o che coinvolgono un Pubblico Ufficiale devono essere condotti nel rispetto del presente Codice e dei relativi strumenti normativi interni anti-corruzione.
- Due.** Tutti i rapporti di GRUPPO BIOIMPIANTI con, o riferiti a, privati devono essere condotti nel rispetto del presente Codice e dei relativi strumenti normativi interni Anti-Corruzione.
- Tre.** Il Personale GRUPPO BIOIMPIANTI è responsabile, ciascuno per propria competenza, del rispetto del Codice e degli strumenti normativi interni Anti-Corruzione di GRUPPO BIOIMPIANTI. In particolare, i manager sono responsabili di vigilare sul rispetto degli stessi da parte dei propri collaboratori e di adottare le misure per prevenire, identificare e riferire le potenziali violazioni.
- Quattro.** Nessuna pratica discutibile o illegale (inclusi i Facilitation Payment) può essere in alcun caso giustificata o tollerata per il fatto che essa è “consuetudinaria” nel settore industriale o nei Paesi nei quali GRUPPO BIOIMPIANTI opera. Nessuna prestazione dovrà essere imposta o accettata se la stessa può essere raggiunta solo compromettendo gli standard etici di GRUPPO BIOIMPIANTI.
- Cinque.** Il Personale GRUPPO BIOIMPIANTI che viola il presente Codice sarà soggetto a provvedimenti disciplinari, fino a, e incluso il licenziamento, e a ogni altra azione legale necessaria per tutelare gli interessi di GRUPPO BIOIMPIANTI. I Business Partner che violano il presente Codice saranno soggetti ai rimedi contrattuali, inclusa la sospensione dell'esecuzione e fino alla risoluzione del contratto, al divieto dall'intrattenere rapporti commerciali con GRUPPO BIOIMPIANTI e a richieste di risarcimento danni.



~~Sei.~~

Il Personale GRUPPO BIOIMPIANTI non sarà licenziato, demansionato, sospeso, minacciato, vessato o discriminato in alcun modo nel trattamento lavorativo, per essersi rifiutato di effettuare un pagamento proibito, anche se tale rifiuto abbia dato origine alla perdita di un affare o ad altra conseguenza pregiudizievole per il business.

PARTE B NORME COMPORTAMENTAMENTALI

B.1. TANGENTI

GRUPPO BIOIMPIANTI proibisce il ricorso a qualsiasi forma di pagamento illecito, in denaro o altra utilità, allo scopo di trarre un vantaggio nelle relazioni con i propri stakeholder; vantaggio inteso anche come facilitazione, o garanzia del conseguimento, di prestazioni comunque dovute.

Il divieto è naturalmente esteso a Personale o Business Partner che, in virtù del ruolo e delle attività svolte in GRUPPO BIOIMPIANTI, intendano accettare e/o offrire tangenti a beneficio di se stessi o di loro familiari, associati e conoscenti.

In caso di promessa, offerta o richiesta di tangenti, i dipendenti di GRUPPO BIOIMPIANTI ne danno comunicazione al proprio responsabile e all'Organismo di Vigilanza di GRUPPO BIOIMPIANTI attraverso il canale dedicato alla raccolta delle segnalazioni.

B.2. REGALI OMAGGI E BENEFICI

Di seguito riportiamo quanto previsto nel Codice Etico al paragrafo II.3.2 (Regali, omaggi e benefici) : “Non è ammessa alcuna forma di omaggio, regalia, promessa di benefici futuri, che possa anche solo essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile a GRUPPO BIOIMPIANTI.

Inoltre, è vietata qualsiasi forma di accettazione di omaggio, regalia, promessa di benefici futuri, da parte di dipendenti, dirigenti, revisori, consiglieri di GRUPPO BIOIMPIANTI, o di loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio.

Tale norma non ammette deroghe nemmeno in luoghi o paesi dove offrire doni di valore a partner commerciali è consuetudine, e concerne sia i regali promessi o offerti sia quelli ricevuti; si precisa, inoltre, che per regalo si intende qualsiasi tipo di beneficio eccedente le normali pratiche commerciali o di informativa tecnica o tecnologica. (es.: partecipazione gratuita a convegni, promessa di un'offerta di lavoro, ecc.).

In ogni caso, GRUPPO BIOIMPIANTI si astiene da pratiche non consentite dalla legge, dagli usi commerciali o dai codici etici – se noti – delle aziende o degli enti con cui ha rapporti.

Gli omaggi di GRUPPO BIOIMPIANTI si caratterizzano perché volti a promuovere l'immagine aziendale di GRUPPO BIOIMPIANTI.

I regali offerti da GRUPPO BIOIMPIANTI – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato per consentire verifiche e autorizzati da chi ne ha la responsabilità, il quale provvede a darne preventiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza di GRUPPO BIOIMPIANTI.

I collaboratori di GRUPPO BIOIMPIANTI che ricevono omaggi o benefici non previsti dalle fattispecie consentite, sono tenuti, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione, anche, all'Organismo di Vigilanza di GRUPPO BIOIMPIANTI che ne valuta l'appropriatezza e provvede a comunicare al mittente la politica aziendale in materia.”

In linea con il Codice Etico, omaggi, pagamenti o altre utilità possono essere effettuati o ricevuti qualora rientrino nel contesto di atti di cortesia commerciale e siano tali da non compromettere l'integrità e/o la reputazione di una delle parti e tali da non poter essere interpretati da un osservatore imparziale come finalizzati a creare un obbligo di gratitudine o ad acquisire vantaggi in modo improprio.

Gli omaggi, i vantaggi economici o altre utilità offerti o ricevuti in qualsiasi circostanza devono essere ragionevoli e in buona fede. In ogni caso, tutti gli omaggi, vantaggi economici o altre utilità offerti o ricevuti devono essere conformi alle regole interne di GRUPPO BIOIMPIANTI, e devono essere registrati e supportati da appropriata documentazione.

Qualunque omaggio, vantaggio economico o altra utilità deve avere tutte le caratteristiche seguenti. Deve:

- a)** non consistere in un pagamento in contanti;
- b)** essere effettuato in relazione a finalità di business legittime e in buona fede;
- c)** non essere motivato dal desiderio di esercitare un'influenza illecita o dall'aspettativa di reciprocità;
- d)** essere ragionevole secondo le circostanze;
- e)** essere di buon gusto e conforme agli standard di cortesia professionale generalmente accettati;
- f)** rispettare le leggi locali e i regolamenti applicabili al Pubblico Ufficiale o al privato.

Qualsiasi omaggio, vantaggio economico o altra utilità offerto a, o ricevuto da, personale GRUPPO BIOIMPIANTI deve, da un punto di vista oggettivo, essere ragionevole e in buona fede. Chiunque riceva offerte di omaggi o trattamenti di ospitalità o vantaggi economici o altre utilità che non possano essere considerati come atti di cortesia commerciale di modico valore, deve rifiutarli e informare immediatamente: il superiore diretto e l'Organismo di Vigilanza.

Un omaggio o vantaggio economico o altra utilità offerto a, o ricevuto da, personale GRUPPO BIOIMPIANTI, è considerato non congruo anche qualora il suo valore effettivo o stimato ecceda:

- 1) singolarmente, la “soglia singola” (modico valore) che disciplina gli omaggi e altre utilità,
- 2) cumulativamente, quando ricevuto da o offerto dallo stesso soggetto o ente in un anno, la “soglia cumulata” che disciplina gli omaggi e altre utilità, (corrispondente a quattro volte la "soglia singola"), anche se singolarmente ciascun omaggio o beneficio non supera la “soglia singola” indicata al punto 1) di cui sopra.

Come stabilito sopra qualsiasi omaggio, vantaggio economico o altra utilità dato da Personale o Business Partner GRUPPO BIOIMPIANTI a un Pubblico Ufficiale o a un privato deve, da un punto di vista oggettivo, essere ragionevole e in buona fede.

Un omaggio, vantaggio economico o altra utilità è ragionevole e in buona fede quando è direttamente collegato:

- I.* alla promozione, dimostrazione o illustrazione di prodotti o servizi;
- II.* all'esecuzione o adempimento di un contratto con una pubblica amministrazione;
- III.* alla partecipazione a seminari o workshop formativi;
- IV.* allo sviluppo e mantenimento di cordiali rapporti di business.

Qualunque omaggio, ospitalità o altra utilità per un familiare o una persona indicata da un Business Partner o da un Pubblico Ufficiale o da un privato, che è stato proposto su richiesta di un Business Partner o Pubblico Ufficiale o in relazione al rapporto del beneficiario con un Business Partner o Pubblico Ufficiale, deve essere trattato come un'utilità fornita a quel Business Partner o a quel Pubblico Ufficiale ed è pertanto soggetto alle limitazioni previste dal presente Codice.

B.3. CONTRIBUTI POLITICI

I contributi politici possono costituire reato di corruzione e perciò presentano il rischio di poter ingenerare conseguenti responsabilità. I rischi sono che i contributi politici possono essere usati da una società come un mezzo improprio di corruzione per mantenere o ottenere un vantaggio di business come aggiudicarsi un contratto, ottenere un permesso o una licenza, o far definire la legislazione in senso favorevole per il business.

A causa di questi rischi, come disposto dal Paragrafo II, 6.3 del Codice Etico, GRUPPO BIOIMPIANTI si astiene da qualsiasi pressione diretta o indiretta a esponenti politici; non finanzia partiti sia in Italia che all'estero, loro rappresentanti o candidati, né effettua sponsorizzazioni di congressi o feste che abbiano un fine esclusivo di propaganda politica, ad eccezione di quelli specificamente considerati obbligatori dalle leggi e norme applicabili. La qual cosa vale anche per movimenti, comitati, organizzazioni politiche.

Inoltre, GRUPPO BIOIMPIANTI non eroga contributi ad organizzazioni con le quali può ravvisarsi un conflitto di interessi (ad esempio a sindacati, associazioni a tutela dei consumatori); è tuttavia possibile cooperare, anche finanziariamente, con tali organizzazioni per specifici progetti in base al fatto che la finalità sia riconducibile alla missione di GRUPPO BIOIMPIANTI, che la destinazione delle risorse sia chiara e documentabile, che vi sia espressa autorizzazione da parte delle funzioni preposte alla gestione di tali rapporti nell'ambito di GRUPPO BIOIMPIANTI.

Comunque anche in quest'ultima ipotesi i contributi politici devono essere conformi ai seguenti standard minimi:

- tutti i contributi devono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- i contributi devono essere erogati solo in favore di beneficiari ben noti, affidabili e con un'eccellente reputazione in quanto a onestà;
- il beneficiario deve dimostrare di essere un ente ufficialmente riconosciuto in conformità alle leggi applicabili;
- deve essere effettuato un'adeguata due diligence sull'ente beneficiario;
- in linea con le prescrizioni legislative in materia, i pagamenti all'ente beneficiario devono essere effettuati esclusivamente sul conto intestato all'ente stesso; non è consentito effettuare pagamenti su conti cifrati o in contanti, o a un soggetto diverso dall'ente beneficiario né in un Paese diverso da quello dell'ente beneficiario;

- i contributi devono essere registrati nei libri e nei registri della società in modo corretto e trasparente;
- l'ente beneficiario deve impegnarsi a registrare in modo appropriato e trasparente i contributi ricevuti nei propri libri e registri;
- la documentazione in originale relativa all'approvazione del contributo e ai controlli di compliance con quanto previsto dai relativi strumenti normativi deve essere conservata per almeno 10 anni.

B.4. CONTRIBUTI DONAZIONI E SPONSORIZZAZIONI

Le donazioni ed i contributi a organizzazioni benefiche, enti e organi amministrativi presentano il rischio che fondi o beni di valore siano distratti per uso personale o utilità di un Pubblico Ufficiale o un privato.

Anche se un Pubblico Ufficiale o un privato non ricevono un diretto vantaggio economico, un contributo di beneficenza legittimo, erogato in cambio dell'ottenimento o mantenimento di un'attività di business o per assicurarsi un illecito vantaggio, potrebbe essere considerato un pagamento illecito in base alle leggi anti-corruzione.

Infine è bene ricordare che anche le attività di sponsorizzazione possono sollevare problematiche di anti-corruzione.

A causa di questi rischi, come disposto dal Paragrafo II, 6.4 del Codice Etico, GRUPPO BIOIMPIANTI non aderisce, salvo casi eccezionali da sottoporre a decisione del Consiglio di Amministrazione, a richieste di contributi. Le attività di sponsorizzazione, che possono riguardare i temi del sociale, dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo e dell'arte, sono destinate solo ad eventi che offrano garanzia di qualità, che abbiano ampio respiro, e per le quali GRUPPO BIOIMPIANTI può collaborare alla progettazione, in modo da garantirne originalità ed efficacia.

In ogni caso, nella scelta delle proposte cui aderire, GRUPPO BIOIMPIANTI presta particolare attenzione verso ogni possibile conflitto di interessi di ordine personale o aziendale (ad esempio, rapporti di parentela con i soggetti interessati o legami con organismi che possano, per i compiti che svolgono, favorire in qualche modo l'attività di GRUPPO BIOIMPIANTI).

Comunque in ipotesi di contributi e/o le donazioni, quest'ultime devono essere conformi ai seguenti standard minimi:

- tutti i contributi devono essere effettuati in coerenza con il budget approvato;
- i contributi devono essere effettuati solo in favore di enti di non recente costituzione, ben noti, affidabili e con un'eccellente reputazione in quanto a onestà e pratiche commerciali corrette;
- l'ente beneficiario deve dimostrare di avere tutte le certificazioni e di aver soddisfatto tutti i requisiti per operare in conformità alle leggi applicabili;
- deve essere adottato uno strumento normativo che disciplini l'iter di approvazione dei contributi e che preveda ai fini dell'approvazione un'adeguata descrizione circa la natura e la finalità del singolo contributo, una due diligence sull'ente beneficiario e la verifica della legittimità del contributo in base alle leggi applicabili;
- in linea con le prescrizioni legislative in materia, i pagamenti all'ente beneficiario devono essere effettuati esclusivamente sul conto registrato a nome dell'ente beneficiario; non è permesso effettuare pagamenti su conti cifrati o in contanti, o a un soggetto diverso dall'ente beneficiario o in un Paese terzo diverso dal Paese dell'ente beneficiario;
- i contributi devono essere registrati in modo veritiero e trasparente nei libri e registri della società;
- l'ente beneficiario deve impegnarsi a registrare in modo appropriato e trasparente i contributi ricevuti nei propri libri e registri;
- la documentazione in originale relativa all'approvazione del contributo e ai controlli di conformità con quanto previsto nel relativo strumento normativo deve essere conservata per almeno 10 anni.

In relazione alla attività di sponsorizzazione deve rispettare i seguenti standard minimi:

- tutte le attività di sponsorizzazione devono essere effettuate in coerenza con il budget approvato;
- i partner in contratti di sponsorizzazione devono essere soltanto enti o individui ben noti e affidabili;
- nel caso di società, il partner in un contratto di sponsorizzazione deve dimostrare di avere tutte le certificazioni e di aver soddisfatto tutti i requisiti per operare nel rispetto delle leggi applicabili;

- deve essere adottato uno strumento normativo che disciplini l'iter di approvazione delle sponsorizzazioni e che preveda ai fini dell'approvazione un'adeguata descrizione circa la natura e la finalità della singola iniziativa, una due diligence sul potenziale partner del contratto di sponsorizzazione e la verifica della legittimità del contratto in base alle leggi applicabili;
- il contratto di sponsorizzazione deve essere redatto per iscritto e deve contenere:
 - a) una dichiarazione della controparte che l'ammontare pagato da GRUPPO BIOIMPIANTI sarà usato esclusivamente come corrispettivo per la prestazione effettuata e che tali somme non saranno mai trasmesse a un Pubblico Ufficiale o a un privato a fini corruttivi o trasferite, direttamente o indirettamente, ai componenti degli organi sociali, amministratori o dipendenti di GRUPPO BIOIMPIANTI;
 - b) la dichiarazione della controparte che al momento della firma del contratto e durante l'esecuzione dello stesso, né la controparte, né, in caso di società, la società stessa o i suoi proprietari, amministratori o dipendenti sono o saranno Pubblici Ufficiali in conflitto di interessi con GRUPPO BIOIMPIANTI;
 - c) la valuta e l'ammontare pagato ai sensi del contratto di sponsorizzazione;
 - d) i termini per la fatturazione (o i metodi di pagamento) e le condizioni di pagamento, tenuto conto - in linea con le prescrizioni legislative in materia - che tali pagamenti possono essere effettuati esclusivamente in favore della controparte e nel Paese di costituzione della controparte, esclusivamente sul conto registrato della controparte, come indicato nel contratto, e mai su conti cifrati o in contanti;
 - e) l'impegno della controparte a rispettare le leggi applicabili, le Leggi Anti-Corruzione e le disposizioni anti-corruzione previste dal contratto di sponsorizzazione, e a registrare nei propri libri e registri in modo corretto e trasparente l'ammontare ricevuto;
 - f) il diritto di GRUPPO BIOIMPIANTI di risolvere il contratto, interrompere i pagamenti e ricevere il risarcimento dei danni in caso di violazione della controparte degli obblighi, dichiarazioni e garanzie come sopra riportate, o in caso di violazione delle leggi anti-corruzione o degli impegni anti-corruzione previsti dal contratto; e il diritto di effettuare controlli sulla controparte, nel caso in cui esista un ragionevole sospetto che la controparte possa aver violato le disposizioni previste nel presente codice e/o nel contratto;

- in linea con le prescrizioni legislative materia, l'ammontare pagato in coerenza con il contratto di sponsorizzazione deve essere registrato nei libri e registri di GRUPPO BIOIMPIANTI in modo corretto e trasparente;
- GRUPPO BIOIMPIANTI deve assicurare che i pagamenti siano effettuati esclusivamente come indicato nel contratto di sponsorizzazione, previa verifica che il servizio sia stato effettivamente fornito;
- la documentazione in originale relativa all'approvazione del contributo e ai controlli di conformità con quanto previsto nel relativo strumento normativo deve essere conservata per almeno 10 anni.

B.5. FACILITAZIONI

GRUPPO BIOIMPIANTI non consente di corrispondere, offrire o accettare, direttamente o indirettamente, pagamenti e benefici di qualsiasi entità allo scopo di accelerare prestazioni comunque già dovute da parte di soggetti suoi interlocutori.

In caso di promessa, offerta o richiesta di facilitazioni, i dipendenti di GRUPPO BIOIMPIANTI ne danno comunicazione al proprio responsabile e all' Organismo di Vigilanza attraverso il canale dedicato alla raccolta delle segnalazioni.

B.6. SERVIZI FORNITI A ENTI PUBBLICI

Come da Paragrafo II, 6.5 del Codice Etico, GRUPPO BIOIMPIANTI si attiene alle procedure di affidamento di gare e concessioni da parte di enti pubblici, stabilite nelle norme e nei regolamenti applicabili.

La formulazione di offerte, nell'ambito delle procedure di affidamento, e la connessa valutazione degli oneri e degli investimenti, deve essere effettuata in coerenza con le strategie, i piani e le procedure aziendali

Nelle fasi di istruttoria, invio, partecipazione ed aggiudicazione di gare ad evidenza pubblica GRUPPO BIOIMPIANTI fa divieto a Personale o Business Partner (agenti, consulenti, ecc...) di intrattenere rapporti con le funzioni aggiudicatrici dell'Ente Pubblico se non nei limiti previsti dal bando di gara e per le relative informazioni sui meccanismi tecnici e di aggiudicazione della gara.

I rapporti con i clienti pubblici devono mantenersi nel limite della comune informativa delle valenze tecniche e tecnologiche nonché economiche dei prodotti trattati da GRUPPO BIOIMPIANTI, e dell'assistenza tecnica in fase di impianto dei relativi prodotti.

E' fatto divieto a chiunque (Amministratori, Funzione Commerciale, Agenti, Consulenti Commerciali, ecc...) abbia rapporti con la Pubblica Amministrazione di fare pressioni per ottenere favori per GRUPPO BIOIMPIANTI.

B.7. INCARICHI PROFESSIONALI

GRUPPO BIOIMPIANTI potrebbe essere ritenuta responsabile per le attività corruttive commesse dai professionisti incaricati.

GRUPPO BIOIMPIANTI deve attuare un processo di selezione del Professionista che preveda un'adeguata due diligence che deve includere almeno quanto segue:

- 1)** stabilire che il Professionista gode di un'eccellente reputazione in quanto a onestà e pratiche commerciali corrette;
- 2)** stabilire se il Consulente ha collegamenti con Pubblici Ufficiali od è esso stesso incaricato di Pubblico Servizio;
- 3)** stabilire se il Consulente sia stato soggetto ad accuse, indagini e/o sentenze relative a tangenti o corruzione, o ad altre altre attività illegali;
- 4)** stabilire che il Professionista non sia in conflitto di interessi nello svolgere l'incarico;
- 5)** analizzare e motivare le necessità aziendali che comportano la scelta del professionista in oggetto;
- 6)** documentare il processo di selezione.

I professionisti devono stipulare contratti scritti prima di svolgere qualunque attività a favore o per conto di GRUPPO BIOIMPIANTI e devono essere pagati solo in conformità con le condizioni contrattuali che descrivono chiaramente l'oggetto dell'incarico (es: studio o ricerca o parere), il quale, essendo destinato ad una finalità specifica si concretizza, normalmente, in un documento scritto contenente la soluzione tecnica del problema e può essere svolto presso il domicilio del soggetto incaricato.

Nel caso l'incarico di consulenza, invece, si svolga in materia o in un ambito ben definito e non comporti di atti a rilevanza esterna, né l'esercizio di rappresentanza in nome e per conto dell'Azienda, si concretizza nella redazione di una relazione scritta o di un documento finale. Nel caso di attività formativa, infine, esiste sia un programma dell'attività da svolgere, che una valutazione circa la formazione erogata.

Inoltre, deve esser definito il profilo economico dell'incarico con attestazione sia della congruità che della proporzionalità del compenso con riferimento a:

- a) tariffe professionali (nel caso di soggetti iscritto ad albi professionali) o tariffe comunque vigenti a livello nazionale;
- b) trattamento economico di analoghi profili professionali all'interno dell'Azienda o in realtà similari;
- c) capacità professionale del soggetto incaricato e valore dell'opera.

Infine dovrà essere precisata la durata e decorrenza dell'incarico nonché le modalità di svolgimento del medesimo e le modalità di pagamento.

Per quanto concerne, invece, gli aspetti fiscali occorrerà definire la tipologia dell'incarico in base a quanto previsto dalla normativa fiscale in materia.

Se il soggetto incaricato è dipendente di struttura pubblica è necessaria l'autorizzazione previa dell'amministrazione di appartenenza del dipendente stesso (Direzione Generale). Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi della suddetta struttura. Il processo di conferimento e svolgimento dell'incarico deve avvenire comunque in rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. n° 165 del 30 marzo 2001 all'art. 53 e successive modifiche.

Se il soggetto incaricato è dipendente di struttura privata è necessario informare il datore dell'incarico oggetto della consulenza.

Il luogo e le circostanze per le riunioni fra GRUPPO BIOIMPIANTI ed i consulenti dovrà essere adeguato all'argomento della consultazione. L'eventuale servizio di ospitalità alberghiera in ogni caso mai superiore a quattro stelle dovrà avere costi contenuti, essere subordinato alla durata e funzionale allo scopo principale della riunione, potranno essere rimborsati ragionevoli costi di trasferta (viaggio, alloggio, ristorazione) sostenuti dai consulenti, nel rispetto di ogni normativa applicabile, comunque eventuali viaggi aerei dovranno essere esclusivamente in classe economica.

Fondamentale è, altresì, che il professionista dichiari di operare secondo comportamenti etici ed accetti in forma scritta di comportarsi secondo quanto prescritto dal “Modello organizzativo di controllo e gestione ex dlgs 231/01” dal presente Codice e dal Codice Etico di GRUPPO BIOIMPIANTI, accettandone eventuali sanzioni in violazione.

Tutto quanto sopra sarà richiamato nel “Disciplinare d’incarico”.

Infine gli accordi di consulenza dovranno essere stipulati solo unicamente laddove venga individuato in anticipo uno scopo legittimo per tali servizi.

B.8 BORSE DI STUDIO

Nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, le borse di studio devono essere attribuite sulla base di procedure di valutazione dei candidati trasparenti ed obiettive, basate su riconosciuti criteri scientifici.

B.9. CONSULENTI COMMERCIALI ED AGENTI

GRUPPO BIOIMPIANTI richiede che tutti i suoi Consulenti rispettino le leggi applicabili, incluse le leggi anti-corruzione poiché GRUPPO BIOIMPIANTI potrebbe essere ritenuta responsabile per attività corruttive svolte dai suoi Consulenti Commerciali ed Agenti e, di conseguenza, impone specifici adempimenti da rispettare per quanto riguarda i Consulenti Commerciali ed Agenti.

Nel dettaglio, i contratti con i Consulenti Commerciali ed Agenti devono essere negoziati, stipulati e gestiti nel rispetto del presente Codice e del “Modello Organizzativo” nonché di qualunque legge e norma in merito.

Qualunque strumento normativo Anti-Corruzione relativo ai Consulenti Commerciali ed Agenti deve rispettare i seguenti standard minimi:

- il Consulente deve godere di un’eccellente reputazione in quanto a onestà e pratiche commerciali corrette;
- deve essere attuato un processo di selezione dei Consulenti Commerciali ed Agenti che preveda un’adeguata due diligence sui potenziali Consulenti Commerciali ed Agenti.

La due diligence deve includere almeno quanto segue:

- a)** stabilire l'identità del Consulente Commerciale e/o Agente;
 - b)** confermare l'ambito dei servizi;
 - c)** stabilire se il Consulente Commerciale e/o Agente ha collegamenti con Pubblici Ufficiali;
 - d)** stabilire se il Consulente Commerciale e/o Agente sia stato soggetto ad accuse, indagini e/o sentenze relative a tangenti o corruzione, o ad altre altre attività illegali.
- la selezione del Consulenti Commerciali ed Agenti e la stipula del contratto di consulenza devono essere approvate nel rispetto di quanto previsto dallo strumento normativo relativo;
 - il contratto di consulenza deve essere redatto per iscritto e deve contenere altresì:

la dichiarazione del Consulente Commerciale e/o Agente che il pagamento ricevuto è unicamente il corrispettivo per la prestazioni definite nel contratto e che tali somme non saranno mai utilizzate per finalità corruttive;

i termini per la fatturazione (o i metodi di pagamento) e le condizioni di pagamento, tenuto conto che (i) tali pagamenti potranno effettuarsi esclusivamente in favore del Consulente Commerciale e/o Agente, e nel Paese di costituzione del Consulente Commerciale e/o Agente, esclusivamente sul conto intestato al Consulente Commerciale e/o Agente come indicato nel contratto e mai su conti cifrati o in contanti;

il pagamento anticipato del corrispettivo (prima della completa esecuzione delle condizioni contrattuali) può essere consentito esclusivamente in casi specifici (adeguatamente motivati e stabiliti nel contratto) e, in qualsiasi caso, esclusivamente per una parte dell'importo complessivo;

l'impegno del Consulente Commerciale e/o Agente a rispettare le leggi applicabili, e in particolare le leggi anti-corrruzione e il presente Codice, e a registrare in modo corretto e trasparente nei propri libri e registri le somme ricevute e, sulla base del livello di rischio del Consulente Commerciale e/o Agente, porre in essere e mantenere per tutta la durata del contratto i propri strumenti normativi per assicurare la compliance;

l'impegno di riportare tempestivamente a GRUPPO BIOIMPIANTI qualsiasi richiesta o domanda relativa a qualunque indebito pagamento di denaro o di altra utilità, ricevute dal Consulente Commerciale e/o Agente in relazione all'esecuzione del contratto;

il diritto di GRUPPO BIOIMPIANTI a svolgere audit sul Consulente Commerciale e/o Agente e a risolvere il contratto nel caso in cui GRUPPO BIOIMPIANTI abbia un ragionevole sospetto che il Consulente Commerciale e/o Agente possa aver violato le prescrizioni del contratto;

il diritto di GRUPPO BIOIMPIANTI di risolvere il contratto, di sospendere il pagamento e di ricevere il risarcimento dei danni in caso di violazione degli obblighi, dichiarazioni e garanzie sopra riportati e/o di violazione delle leggi anti-corruzione.

B.10. SPONSORIZZAZIONE, FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI PRODOTTI

GRUPPO BIOIMPIANTI al fine di sponsorizzare i propri prodotti, informare e formarne i clienti utilizzatori, anche per facilitare un utilizzo sicuro, efficace ed efficiente della tecnologia medica e diagnostica, organizza eventi e programmi specifici rispettando le seguenti prescrizioni:

- 1)** Gli eventi dovranno tenersi in località e sedi facilmente raggiungibili, la cui scelta sia motivata da ragioni di carattere logistico, scientifico, e organizzativo, nonché economico;
- 2)** il luogo scelto non deve divenire l'attrazione principale dell'evento;
- 3)** la qualità dell'evento deve essere misurata sulla base di parametri strettamente scientifici e scevri da qualsiasi connessione a comfort e fasto;
- 4)** potranno essere forniti pasti di costo contenuto ai partecipanti a tali programmi;
- 5)** l'ospitalità alberghiera dovrà avere costi contenuti, e comunque dovrà essere di classe non superiore a quattro stelle, essere subordinata alla durata e funzionale allo scopo dell'evento, nonché aderire ad ogni normativa applicabile.
- 6)** potranno essere rimborsati ragionevoli costi di trasferta (viaggio, alloggio, ristorazione) sostenuti dai Professionisti del Settore Sanitario che partecipano, nel rispetto di ogni normativa applicabile.
- 7)** i viaggi aerei dovranno essere esclusivamente in classe economica ad esclusione dei voli intercontinentali.

E' Vietato:

- a) organizzare, partecipare, sostenere eventi nei periodi 15 giugno-30 settembre per le località di mare e 15 dicembre-30 marzo nonché 15 giugno-15 settembre per le località di montagna;
- b) organizzare gli eventi e le manifestazioni nell'ambito di strutture a categoria cinque stelle, indipendentemente dalla tipologia tariffaria o dalle agevolazioni offerte.
- c) corrispondere spese di viaggio o altre spese per i coniugi, ospiti dei Professionisti del Settore Sanitario, o per qualsiasi altro soggetto che non abbia in buona fede un interesse professionale legittimo nei temi che verranno affrontati nel corso dell'evento. E' consentito per i coniugi o gli ospiti usufruire del servizio alberghiero del gruppo, a condizione che questi ultimi si facciano carico per la quota parte aggiuntiva;
- d) partecipare o farsi carico integralmente o parzialmente di qualsivoglia spesa a copertura di attività non strettamente formative dell'evento stesso (a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: concerti, spettacoli, programmi sociali, ecc.).

Tali regole valgono anche in caso di riunioni in House con i Professionisti del Settore Sanitario al fine di illustrare le caratteristiche dei prodotti, presentare innovazioni tecniche, effettuare visite degli stabilimenti dei fornitori o sopraluoghi a Centri di riferimento.

B.11. PARTECIPAZIONE E SUPPORTO AD EVENTI TENUTI DA TERZI

GRUPPO BIOIMPIANTI potrà dare il suo sostegno a conferenze indipendenti, formative, scientifiche o fautrici di politiche che promuovono la conoscenza scientifica, il progresso medico ed un'efficace assistenza sanitaria. Queste comprendono generalmente conferenze organizzate da associazioni mediche internazionali, nazionali, locali o specialistiche o da enti accreditati per la formazione medica continua. Il sostegno di GRUPPO BIOIMPIANTI a tali conferenze potrà avvenire se e solo se sono rispettate tutte le prescrizioni e tutti i divieti di cui al paragrafo precedente (B10).

I divieti di cui ai punti a) e b) e le limitazioni relative agli alberghi non si applicano nel caso di attività organizzate da terzi al di fuori dell'Italia e dei Paesi dell'Unione Europea.

B.12. SELEZIONE DEL PERSONALE

Prima che GRUPPO BIOIMPIANTI assuma, trasferisca o promuova qualunque nuovo dipendente deve informarsi sulle rilevanti esperienze del soggetto per quanto consentito dalle leggi applicabili, nel rispetto delle disposizioni sulla selezione e assunzione contenute nel Codice Etico di GRUPPO BIOIMPIANTI.

GRUPPO BIOIMPIANTI deve almeno prevedere controlli sulle referenze e includere nelle richieste d'impiego delle domande adeguate, riguardanti:

- ogni eventuale precedente penale o imputazione del soggetto;
- ogni eventuale sanzione civile o amministrativa o indagine in corso che si riferiscono ad attività non etiche o illegali del soggetto, in coerenza con e per quanto consentito dalle leggi applicabili;
- ogni relazione personale con Pubblici Ufficiali rilevanti per l'attività di GRUPPO BIOIMPIANTI.

In caso di personale proveniente da pubblico impiego rispettare le incompatibilità riportate nel D.Lgs. n° 165 del 30 marzo 2001 all'art. 53 e successive modifiche.

B.13. ACQUISIZIONI E CESSIONI

Un importante aspetto di qualunque proposta di acquisizione o cessione è rappresentato dalla due diligence (con riguardo anche al rispetto delle leggi anti-corruzione) esterna (nel caso di acquisizioni) o interna (nel caso di cessioni).

In relazione a qualunque proposta di acquisizione o cessione si dovranno individuare i principali fattori di rischio e Red Flags presenti nelle acquisizioni, e preparare le informazioni di compliance anti-corruzione che il potenziale acquirente potrebbe richiedere, e nel redigere le dichiarazioni e le garanzie anti-corruzione da inserire nel contratto di vendita/acquisto/fusione.

Infine, i consulenti esterni o interni impegnati in un'acquisizione devono informare GRUPPO BIOIMPIANTI dell'esistenza di un qualunque rischio anti-corruzione pre-esistente, al quale possa risultare esposta GRUPPO BIOIMPIANTI a fronte dell'acquisizione.

B.14. PROCEDURE CONTABILI

Le leggi applicabili, le leggi e i regolamenti sull'informativa finanziaria e le leggi fiscali richiedono che GRUPPO BIOIMPIANTI mantenga scritture contabili dettagliate e complete di ogni operazione di business. Le scritture devono essere conformi ai principi contabili applicabili (per principi contabili devono intendersi i criteri, le procedure ed i metodi di applicazione, che stabiliscono le modalità di contabilizzazione degli eventi di gestione, i criteri di valutazione e quelli di esposizione dei valori in bilancio, come elaborati dalla dottrina, ossia, i principi contabili nazionali redatti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, come rivisti dall'Organismo Italiano di Contabilità, o mancando questi e nei limiti di quanto possibile, i principi contabili internazionali [IFRS]) devono riflettere in modo completo e trasparente i fatti alla base di ogni operazione. Tutti i costi e gli addebiti, le entrate e gli incassi, gli introiti, i pagamenti e gli impegni di spesa devono essere inseriti tempestivamente tra le informazioni contabili, in maniera completa e accurata e avere adeguati documenti di supporto, emessi in conformità con tutte le leggi applicabili. Tutte le registrazioni nelle scritture contabili e la relativa documentazione informativa devono essere a disposizione per eventuali attività di verifica.

Tutti i pagamenti e le operazioni devono essere registrate accuratamente nei relativi libri e registri della società, di modo che i libri, i registri e la contabilità di GRUPPO BIOIMPIANTI riflettano dettagliatamente e correttamente le operazioni e le acquisizioni e cessioni dei beni con ragionevole dettaglio. Tale principio si applica a tutte le operazioni e le spese, siano esse significative o meno sotto il profilo contabile. Infine tutte le operazioni registrate nei libri contabili devono essere in forma veritiera e corretta.



PARTE C SISTEMA SANZIONATORIO

C.1 SISTEMA SANZIONATORIO

Vale quanto riportato nel “Modello Organizzativo” al capitolo 10 – “Sistema Disciplinare”.

PARTE D MODALITA' ATTUATIVE

D.1 COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GRUPPO BIOIMPIANTI

In materia di codice anticorruzione competono al Consiglio di Amministrazione di GRUPPO BIOIMPIANTI i seguenti compiti:

- ✚ prendere decisioni in materia di violazioni del codice di significativa rilevanza segnalate dal Organismo di Vigilanza di GRUPPO BIOIMPIANTI;
- ✚ esprimere pareri vincolanti in merito alla revisione delle più rilevanti politiche e procedure, allo scopo di garantirne la coerenza con il codice etico;
- ✚ provvedere alla revisione periodica.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione di GRUPPO BIOIMPIANTI valuta:

- ✚ i piani di comunicazione e formazione etica;
- ✚ il piano di lavoro predisposto dall'Organismo di Vigilanza e le relazioni periodiche dello stesso.

D.2 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DI GRUPPO BIOIMPIANTI

All'Organismo di Vigilanza di GRUPPO BIOIMPIANTI sono attribuiti i seguenti compiti:

- verificare l'applicazione e il rispetto del codice attraverso l'attività di monitoraggio;
- promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del codice;
- garantire lo sviluppo delle attività di comunicazione e formazione;
- analizzare le proposte di revisione delle politiche e delle procedure aziendali con significativi impatti sulle politiche anticorruzione, e predisporre le ipotesi di soluzione da sottoporre alla valutazione del Consiglio di Amministrazione;
- ricevere e analizzare le segnalazioni di violazione del codice;
- proporre al Consiglio di Amministrazione le modifiche e le integrazioni da apportare

al presente codice.

Tali attività sono effettuate con il supporto di attività di audit e di controllo interno che possono essere eseguite anche da professionalità esterne incaricate, su richiesta dell'Organismo medesimo, del Consiglio di Amministrazione, e delle funzioni aziendali interessate ed inoltre, disponendo del libero accesso a tutta la documentazione ritenuta utile.

D.3 COMUNICAZIONE

Il codice anticorruzione è portato a conoscenza degli stakeholder mediante apposite attività di comunicazione.

Il codice anticorruzione è portato a conoscenza del personale attraverso gli strumenti di comunicazione interna.

Copia del Codice è consegnata a tutto il personale.

Il codice anticorruzione è disponibile a tutti gli stakeholder presso il sito istituzionale

A tutti i dipendenti di GRUPPO BIOIMPIANTI dopo aver preso visione dei contenuti del presente codice, sarà richiesto di sottoscrivere per accettazione una dichiarazione all'uopo predisposta, mentre a tutti i collaboratori esterni, siano essi fornitori, agenti, consulenti o professionisti, sarà richiesto con clausola allegata alle pattuizioni contrattuali di uniformarsi ai principi riportati nel presente codice oltre che a quanto prescritto dai dettami delle procedure del modello organizzativo interno per quanto di loro competenza nel rapporto con GRUPPO BIOIMPIANTI.

D.4 SEGNALAZIONI

Dipendenti, dirigenti e amministratori sono tenuti a segnalare ogni violazione o sospetto di violazione al Codice all'Organismo di Vigilanza di GRUPPO BIOIMPIANTI, che provvede ad un'analisi della segnalazione, ascoltando il responsabile della presunta violazione ed eventualmente l'autore della segnalazione.

Le segnalazioni sono inviate per iscritto a:

- odv@bioimpianti.it

oppure a:



- Gruppo Bioimpianti Srl - Organismo di Vigilanza
Via Liguria, 28 – 20068 Peschiera Borromeo.

Al medesimo indirizzo, sono invitati a trasmettere le proprie segnalazioni di violazione, o sospetto di violazione, tutti gli altri stakeholder.

E' dovere dell'Organismo di Vigilanza di agire in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione intesa come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di essere una forma di discriminazione o penalizzazione (ad esempio, per i fornitori: interruzione dei rapporti di affari, per i dipendenti: mancata promozione, ecc.). È inoltre assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

D.5 VIOLAZIONI DEL CODICE ANTICORRUZIONE

L'Organismo di Vigilanza di GRUPPO BIOIMPIANTI riporta le violazioni del codice, emerse in conseguenza delle segnalazioni degli stakeholder o dell'attività autonomamente svolta, ed i suggerimenti ritenuti necessari al Consiglio di Amministrazione di GRUPPO BIOIMPIANTI, il quale, a seguito di un'opportuna analisi, definisce i provvedimenti conseguenti.